



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 71

SULL'ESCLUSIONE DI AUSILI E ACCESSORI PER CARROZZINA DAL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE E SUL CONSEGUENTE ONERE ECONOMICO A CARICO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE

presentata il 27 febbraio 2026 dal consigliere Cunegato

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2025, n. 581 (Adozione del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”) la Regione del Veneto ha adottato il Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, in vigore dal 15 giugno 2025, in attuazione del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e dei successivi decreti ministeriali sulle tariffe massime;
- il nuovo Nomenclatore non include numerosi ausili di uso corrente per persone con disabilità, tra cui: calzature ortopediche su misura e di serie, dispositivi antiribaltamento per carrozzina, braccioli regolabili, poggiatesta, pelotte laterali per il supporto del busto, ganci di ancoraggio al pianale per il trasporto su auto o pulmino;
- i tempi medi di evasione delle prescrizioni sono di quattro-cinque mesi per le calzature ortopediche e di cinque-sei mesi per carrozzine e accessori; di conseguenza, le prescrizioni emesse prima del 15 giugno 2025 sono state rimborsate dal Servizio sanitario regionale (SSR), mentre quelle successive restano integralmente a carico degli assistiti, i quali si sono trovati a fine 2025 a ricevere oneri economici improvvisi e non comunicati preventivamente, per importi anche di centinaia di euro a persona;
- alcuni degli ausili esclusi – in primo luogo poggiatesta e ganci di ancoraggio – sono obbligatori per legge ai fini della sicurezza nel trasporto di persone con disabilità: il loro costo rimane così integralmente a carico delle famiglie o delle associazioni che garantiscono tale trasporto.

Considerato che:

- nel secondo semestre del 2025, la Regione Lombardia ha esercitato la propria autonomia tariffaria reintegrando nel Nomenclatore regionale, ad esempio, le calzature ortopediche – con codici specifici per piede diabetico, patologie pediatriche e patologie neurologiche-tutore – riconoscendo l'inadeguatezza del tariffario nazionale rispetto ai bisogni degli assistiti;
- la citata deliberazione della Giunta regionale 581/2025 ha istituito un Osservatorio regionale permanente delle prestazioni di assistenza specialistica con il compito di individuare criticità e predisporre i necessari correttivi, ma non risulta che siano stati adottati provvedimenti in risposta alla situazione sopra descritta.

Sottolineato che il trasferimento di oneri economici significativi sulle famiglie di persone con disabilità, avvenuto senza adeguata comunicazione preventiva e in parte per ausili la cui fornitura è imposta da norme di sicurezza, rappresenta un arretramento nelle garanzie di assistenza che il SSR è tenuto ad assicurare.

Il sottoscritto consigliere

interroga la Giunta regionale

per sapere:

- 1) se la Giunta sia a conoscenza del fatto che l'esclusione dal Nomenclatore approvato con deliberazione della Giunta regionale 581/2025 di ausili quali calzature ortopediche, poggiatesta, braccioli regolabili, dispositivi antiribaltamento, pelotte laterali e ganci di ancoraggio per carrozzina ha determinato, in ragione dei lunghi tempi di evasione delle prescrizioni, un onere economico improvviso e non preventivamente comunicato a carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- 2) se intenda adottare, nell'ambito dell'autonomia tariffaria regionale, un provvedimento integrativo del Nomenclatore che ricomprenda i dispositivi sopra elencati, analogamente a quanto già fatto dalla Regione Lombardia per le calzature ortopediche, con priorità per gli ausili obbligatori per legge;
- 3) se, nelle more di tale revisione, intenda prevedere misure transitorie di tutela per le persone con disabilità che abbiano ricevuto prescrizioni di ausili non coperti dal nuovo Nomenclatore nel periodo successivo al 15 giugno 2025, e se intenda garantire un'adeguata informazione agli assistiti e alle loro famiglie circa le modifiche intervenute nella copertura delle prestazioni.